
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Con il presente Regolamento, in conformità e in attuazione della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, del Dlgs. 259/2003 e della LRT 49/2011 e loro successive modifiche, l'Amministrazione Comunale di Firenze persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- a) applicare tutte le misure atte a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; disciplinare le procedure per l'installazione ed in generale la gestione di tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale;
- d) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione;
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

2. Per il perseguimento delle finalità sopra riportate, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al minimo i campi elettromagnetici.

Art. 2 – Definizioni

1. Richiamate integralmente le definizioni di cui all'art. 2 LR. 49/2011, si riportano di seguito le principali definizioni utili ai fini della lettura del presente regolamento:

- a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
- b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
- b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo d.lgs. 259/2003;
- c) obiettivi di qualità:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all'articolo 1, comma 3 bis;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 36/2001;
- e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 36/2001;

- f) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.”*, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e ss.mm.e ii., nel rispetto dei criteri generali e dei principi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”* e della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 *“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”* e ss.mm.e ii.
2. Le presenti norme si applicano alle infrastrutture e a tutti gli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla L. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale (di seguito denominati *“impianti”*).
3. Le presenti norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Agli impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W, si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 9, e 13 del presente regolamento e gli articoli 6,13,14 e 15 della L.R. 49/2011.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W;
 - b) gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia, se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4 - Criteri per la localizzazione degli impianti.

1. Ai fini della definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, conformemente a quanto fissato dalla LRT 49/2011, il Comune osserva i seguenti criteri localizzativi:
 - a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
 - b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
 - c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo, da valutare in concreto sulla base degli elaborati progettuali;
 - d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione, radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1 non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

4. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Art. 5 Programma comunale degli impianti

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

- a) degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- b) dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 4
- c) delle esigenze della pianificazione degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
- d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, presentano, in via telematica, un programma di sviluppo della rete, dal quale emerga la futura collocazione dei nuovi impianti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare i suddetti impianti.

Ai fini di cui sopra, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti attivi o comunque presenti;
- b) planimetria della localizzazione dei nuovi impianti comprensiva dell'areale di ricerca;
- c) relazione tecnica che descriva il programma di sviluppo e le specifiche necessità che giustifichino il tipo di scelta (con indicazione, ove possibile, della tipologia d'impianto e le tecnologie adoperate);
- d) tabella in formato .xls o .ods, contenente:
 - Codice sito
 - Nome sito
 - Stato dell'impianto (presente/attivo o in ricerca)
 - Coordinate di localizzazione (per le nuove installazioni sarà considerato l'areale di ricerca)

3. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

4. Il programma Comunale degli Impianti radio trasmissivi per telefonia mobile è composto da una tavola in scala 1: 10.000, denominata "Tavola Generale", nella quale vengono individuate le postazioni delle Stazioni Radio Base esistenti e di possibile sviluppo. La tavola generale è accompagnata da tavole di dettaglio riferite ai singoli gestori in scala 1:10.000, differenziando la simbologia tra impianti esistenti e di futura realizzazione.

5. Il programma e i relativi allegati sono resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente, con indicazione della data di aggiornamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 6 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo per nuovi impianti

1. Il titolo abilitativo per l'installazione degli impianti e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 44 del Dlgs. 259/2003 è rilasciato dal Comune tramite il SUAP. I procedimenti finalizzati al rilascio del titolo abilitativo tengono conto dei presupposti previsti dalla legge regionale 49/2011 e dal Dlgs. 259/2003, verificando il rispetto del programma comunale degli impianti oltre che la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 43 e seguenti del Dlgs. 259/2003.
2. L'istanza ha valenza di istanza unica, effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Tutta la documentazione necessaria dovrà pertanto essere prodotta contestualmente e integralmente attraverso un unico canale, tramite il portale telematico regionale STAR o altro eventualmente stabilito, sollevando l'Amministrazione da responsabilità derivanti dall'utilizzo di canali impropri per la presentazione dell'istanza.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, così come stabilito dall'art. 44, co.3 Dlgs. 259/2003. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.
4. L'istanza dovrà essere corredata da una specifica dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti se l'impianto proposto ricada o meno all'interno di uno dei siti sensibili individuati dall'art. 11 della L.R.T. 49/2011. Qualora l'installazione interessi un sito sensibile, dovrà essere allegata ulteriore documentazione tecnica, finalizzata a dimostrare che la localizzazione proposta rappresenta, tra le alternative possibili presentate dal Gestore, la soluzione che garantisce il minore livello di esposizione complessiva della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della funzionalità del servizio e delle eventuali linee applicative vigenti.
5. Il gestore si dovrà inoltre attenere all'art. 12, co. 6 del presente Regolamento, se sussistenti i presupposti contemplati dalla disposizione anzidetta, fornendo il prescritto elaborato grafico idoneo a verificare l'impatto dell'intervento sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
6. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 44, co.5 Dlgs. 259/2003 secondo cui il richiedente è comunque tenuto a dare notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
7. Il Comune dà tempestiva notizia al Quartiere di riferimento della presentazione delle istanze di cui al comma 2.
8. Tutte le comunicazioni e integrazioni successive alla presentazione dell'istanza (inizio lavori, fine lavori, collaudo, significazione, attivazione e integrazioni volontarie) dovranno pervenire al SUAP tramite il portale telematico regionale STAR o altro eventualmente stabilito. In caso di malfunzionamento del portale, e previa intesa con l'ufficio competente, sarà ammesso l'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
9. Le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la

determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e in conformità alle disposizioni regionali, i gestori degli impianti sono tenuti a provvedere all'applicazione di un'etichetta informativa entro novanta giorni dalla comunicazione di fine lavori, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione o titolo abilitativo rilasciato. Entro lo stesso termine il gestore è tenuto a trasmettere al Comune e all'ARPAT adeguata documentazione fotografica comprovante l'avvenuta apposizione dell'etichetta.

L'etichetta informativa:

- a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
- b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
- c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.

11. I lavori di realizzazione dell'impianto devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dodici mesi dal rilascio del titolo abilitativo o dalla formazione del silenzio assenso.

12. L'Amministrazione Comunale, tramite il SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete, così come previsto all'art. 10 c. 4 della L.R.T n°49/2011.

13. Per tutto quanto non specificato si rinvia alle previsioni del Dlgs. 259/2003.

Art. 7 – Aumenti di potenza degli impianti

1. Per il procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, si rinvia alla disciplina ex art. 44, co. 1-ter Dlgs. 259/2003.

2. Si precisa che anche la semplice comunicazione dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale utilizzando il portale telematico ufficiale in conformità a quanto indicato all'art. 6, co. 7 del presente Regolamento.

3. In ogni caso dovrà essere allegata documentazione tecnica idonea a verificare il tipo di intervento effettuato in concreto.

Art. 8 – Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico ex art.6 co.7 del Regolamento, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, in conformità all'art. 45 Dlgs. 259/2003 e al rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi dallo stesso fissati.

2. Qualora, entro trenta giorni dalla trasmissione, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'Amministrazione Comunale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

3. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'Amministrazione Comunale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di

comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

4. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

5. Nel caso in cui gli interventi oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2 siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collaudo statico a firma del professionista incaricato.

Art. 9 – Impianti radio amatoriali

1. Per la realizzazione e la modifica degli impianti radioamatoriali, i radioamatori inviano al Comune e all'ARPAT in via telematica entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a) le generalità dei gestori;
- b) la localizzazione degli impianti in esercizio, comprensiva delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
- c) la tipologia d'impianto.

2. In caso di modifica dell'impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 10 – Impianti temporanei

1. Richiamata per intero la disciplina fissata dall'art. 47 del Dlgs 259/2003, si puntualizza che, ai fini della trasmissione della comunicazione, vale in ogni caso quanto disposto dall'art. 6, co 7 del presente regolamento.

2. L'impianto deve altresì rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, essere dotato di apposita etichettatura informativa, conforme a quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. Al termine del periodo autorizzato, l'impianto deve essere completamente rimosso e il sito di installazione dovrà essere liberato da ogni struttura, apparato, cavo o ancoraggio riconducibile all'impianto, con integrale ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni preesistenti, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Dismissione – cessazione di impianti

1. La dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve essere comunicata dal Gestore al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, tramite portale telematico ex art.6 co.7 del Regolamento, indicando la data presunta dello stesso.

2. Con la comunicazione, il Gestore indica le modalità di ripristino dei siti dismessi – siano essi ubicati su proprietà private o su aree di proprietà pubblica – specificando in particolare gli interventi previsti per il ripristino delle opere civili e delle trasformazioni edilizie realizzate in occasione dell'installazione dell'impianto fisso, comprendenti, altresì, la rimozione di basamenti, allacci e opere accessorie.
3. Ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale, i Gestori sono comunque tenuti a comunicare in modalità telematica al Comune e ad ARPAT la disattivazione dell'impianto, entro e non oltre quindici giorni dalla data dell'evento.

Art. 12 – Disposizioni per la progettazione e la realizzazione degli impianti

1. La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, in quanto equiparate alle opere di urbanizzazione primaria, devono essere comunque rispettose della specifica disciplina fissata dalle normative di settore.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti Stazioni Radio Base sono tenuti altresì a utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
3. Gli impianti dovranno inoltre essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente.
4. Gli impianti di trasmissione dovranno, di norma, essere collocati su un unico supporto. Deroghe a tale disposizione sono ammesse solo qualora tale soluzione risulti in contrasto con il principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, a condizione che i livelli di campo elettromagnetico siano comunque conformi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
5. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.
6. Su tutto il territorio comunale devono essere adottate soluzioni progettuali che si integrino con il contesto di riferimento, sia esso urbano che extra-urbano. Nelle aree soggette alla tutela di cui al D.Lgs 42/2004 nonché nelle zone A, così come definite negli strumenti urbanistici, e altresì nelle Core Zone e nelle Buffer Zone dei due siti Patrimonio Mondiale UNESCO che insistono nel territorio comunale (Centro Storico di Firenze e Giardini e Ville Medicee della Toscana), l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare al massimo l'impatto visivo.
A tal fine, facendo riferimento ai 18 punti di Belvedere, come definiti nella tavola 3 "Tutele" del Piano Strutturale del comune di Firenze, dovrà essere fornito un elaborato grafico a supporto della soluzione progettuale che dimostri e verifichi l'impatto dell'intervento sul patrimonio culturale e sul paesaggio, considerando gli assi visivi effettivamente interessati dalla realizzazione o modifica del singolo impianto.
7. Qualora l'installazione su siti sensibili risulti essere l'unica localizzazione possibile in termini di garanzia del servizio di telefonia, occorrerà valutare l'esposizione complessiva della popolazione ai campi elettromagnetici come indicato all'art. 4 comma 2.

Art. 13 – Azioni di risanamento

Per *risanamento di impianto di stazione radio base* si intende l'insieme degli interventi tecnici, strutturali e gestionali finalizzati a riportare l'impianto entro i limiti di esposizione elettromagnetica previsti dalla normativa vigente, nonché a ridurre l'impatto visivo, ambientale e urbanistico dell'infrastruttura, in coerenza con i principi di precauzione e localizzazione.

1. Il risanamento può essere disposto dall'Amministrazione Comunale in caso di superamento dei limiti di campo elettromagnetico, a seguito di prescrizioni da parte di ARPAT o altri enti competenti in materia ambientale e salute pubblica, per adeguamento dell'impianto alle norme tecniche o urbanistiche sopravvenute o su iniziativa volontaria dell'operatore.
2. Il progetto di risanamento può prevedere, a titolo esemplificativo, la riduzione della potenza trasmissiva o la modifica dei parametri tecnici dell'impianto, il riorientamento o la sostituzione delle antenne, interventi di schermatura passiva o attiva, la delocalizzazione dell'impianto, anche parziale, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e interventi di mitigazione paesaggistica e architettonica.
3. Il progetto e le azioni di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari.
4. Il mancato adeguamento dell'impianto ai fini del risanamento, nei casi in cui esso sia imposto da autorità competenti, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 5, art. 14 della L.R. 49/2011 e può determinare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Art. 14 - Sanzioni Amministrative

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 della Legge Regionale 49/2011 o da altre specifiche norme di legge dettate in materia.